



PROVINCIA DI GROSSETO
Servizio “Ufficio per il funzionamento del Consiglio provinciale”



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEGLI STUDENTI**

Articolo 1, istituzione

1. La Provincia di Grosseto, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi per la divulgazione tra i giovani dei valori umani e civili di cui all'articolo 1 del proprio Statuto, istituisce il Consiglio provinciale degli studenti, il quale costituisce organismo di coordinamento tra la Provincia medesima, il Centro Servizi Amministrativi di Grosseto, il Parlamento regionale degli studenti, la Consulta provinciale degli studenti e le singole Istituzioni scolastiche.

Articolo 2, scopo

1. Il Consiglio provinciale degli studenti ha lo scopo di favorire che nella programmazione didattica siano recepite le tematiche proposte per le finalità di cui al precedente articolo 1.

Articolo 3, risorse

1. A tal fine nel bilancio della Provincia viene previsto un fondo annuale per il funzionamento del Consiglio provinciale degli studenti e per il sostegno delle iniziative di cui al successivo articolo 9. Il Presidente del Consiglio della Provincia di Grosseto determina la quota del fondo riservata al predetto funzionamento.
2. Le attività di segreteria vengono svolte dal personale del Servizio “Ufficio per il funzionamento del Consiglio provinciale”.

Articolo 4, composizione

1. Sono membri di diritto del Consiglio provinciale degli studenti:
 - i componenti della Giunta della Consulta provinciale degli studenti;
 - i componenti del Parlamento regionale degli studenti che rappresentano le scuole della provincia.
2. Il Consiglio provinciale degli studenti è inoltre composto di due rappresentanti, eletti dalle Assemblee dei rappresentanti di classe, per ogni Istituto scolastico della provincia.
3. Tali rappresentanti devono essere scelti tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, con l'esclusione di quelli che frequentano le classi prime ed ultime. Tali alunni, una volta individuati e salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, restano in carica sino al superamento dell'esame di stato.

4. Alla loro individuazione provvedono le Assemblee dei rappresentanti di classe dei singoli Istituti.

Articolo 5, decadenza e sostituzione

1. Decadono dalla loro carica i componenti che non partecipino a tre sedute consecutive senza fornire giustificato motivo. Sulle giustificazioni fornite decide il Consiglio provinciale degli studenti in assenza del componente interessato.
2. I componenti decaduti non concorrono a determinare il numero legale delle sedute.
3. Non si procede alla sostituzione dei componenti di diritto decaduti.
4. le Assemblee dei rappresentanti di classe dei singoli Istituti provvedono alla sostituzione dei propri rappresentanti decaduti con le modalità di cui al precedente articolo 4.
5. Osservando le medesime modalità tali Assemblee possono peraltro sostituire in ogni momento i propri rappresentanti.

Articolo 6, sede e funzionamento

1. Il Consiglio provinciale degli studenti si riunisce, di norma, nella Sala Consiliare della Provincia di Grosseto, in sedute non pubbliche a cui possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia ed i componenti del Comitato di supporto.
2. Oltre a definire il piano di iniziative di cui al successivo articolo 9, può formulare proposte, rilasciare pareri e esprimere valutazioni generali in materia di istruzione pubblica.
3. Le sue sedute sono convocate, in prima ed in seconda convocazione, dal Presidente del Consiglio della Provincia di Grosseto, su richiesta del Presidente del Consiglio provinciale degli studenti. Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un tempo inferiore a trenta minuti.
4. Le sedute in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà dei componenti effettivamente in carica. Quelle in seconda convocazione con la partecipazione di un terzo di essi.
5. Le sue decisioni, di cui viene redatto verbale, sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.
6. Il Consiglio provinciale degli studenti può affidare a comitati ristretti di componenti attività propedeutiche alle sue decisioni.

Articolo 7, Presidente

1. Il Consiglio provinciale degli studenti elegge al suo interno un Presidente, il quale richiede le convocazioni dell'organismo presieduto e ne dirige i lavori.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente che tra i presenti ha maggiore età anagrafica.

Articolo 8, Comitato di supporto

3. Nell'espletamento della propria attività il Consiglio provinciale degli studenti è supportato da un Comitato tecnico composta da:
 - il Presidente del Consiglio della Provincia di Grosseto o un suo delegato;
 - l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o un suo delegato;
 - un rappresentante dell'I.R.R.E. della Toscana;
 - il dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Grosseto o un suo delegato;
 - un dirigente scolastico individuato dal Centro Servizi Amministrativi di Grosseto.

Articolo 9, definizione e svolgimento delle iniziative

1. All'inizio di ogni anno scolastico il Consiglio provinciale degli studenti individua uno o più argomenti su cui impostare la propria attività annuale.
2. Di tali argomenti viene data comunicazione al Comitato di supporto ed a tutti gli Istituti scolastici della provincia.
3. Entro due mesi dalla comunicazione sulla consistenza del fondo di cui al precedente articolo 3 e sulla base dei progetti presentati il Consiglio provinciale degli studenti definisce inoltre il piano annuale delle iniziative, graduate in ordine di priorità, in cui possono essere previste compartecipazioni delle scuole interessate.
4. Tale piano viene esaminato dal Comitato di supporto, il quale può rinviarlo al Consiglio stesso con le proprie osservazioni. In tal caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.
5. Il piano delle iniziative, qualora non sia definito entro i termini di cui ai precedenti commi, viene elaborato nei successivi trenta giorni dal medesimo Comitato di supporto, sulla base dei lavori svolti.
6. Le singole proposte di iniziativa vengono trasmesse ai dirigenti delle scuole interessate, i quali dovranno, entro quindici giorni dal ricevimento e mediante comunicazione scritta, esprimere la propria adesione al Presidente del Consiglio della Provincia di Grosseto, con l'impegno a fornire il rendiconto delle spese sostenute. Decorso inutilmente tale termine, o in caso di mancata adesione, verranno coinvolte altre scuole, secondo l'ordine di priorità del piano delle iniziative e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
7. Al ricevimento della comunicazione di adesione il Responsabile del Servizio "Ufficio per il funzionamento del Consiglio provinciale" impegna con proprio atto le relative risorse, di cui comunica gli estremi ai dirigenti delle scuole interessate.
8. Tali risorse vengono liquidate al momento della presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Articolo 10, rimborso delle spese

1. Ai componenti del Consiglio provinciale degli studenti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per i vitti e per i viaggi, in caso di partecipazione alle sedute del Consiglio stesso o dei comitati di cui al comma 6 del precedente articolo 6.
2. Il rimborso delle spese per il vitto non può superare € 15,00 per ciascun componente e per ciascuna seduta.

Articolo 11, norma finale

1. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale.